

DELIBERA N. 7/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI TELEVIDEO AGRIGENTO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “AMICA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05 E NELL’ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SICILIA)
(PROC. 84/19/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 391/19/CONS;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall’ inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTA la legge regionale, del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.Re.Com Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 25 agosto al giorno 01 settembre 2019 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Amica TV società Televideo Agrigento S.r.l. ha accertato, contestato e notificato, in data 8 ottobre 2019, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e nell’art. 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP.

A) Violazione dell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05

Il giorno 26 agosto 2019, nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 15.53.57 alle ore 16.41.16 e dalle ore 22.18.13 alle ore 23.04.58 sono andato in onda, rispettivamente, due *break* pubblicitari.

Il giorno 27 agosto 2019 nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 15.51.08 alle ore 16.36.12 e dalle ore 23.14.12 alle ore 23.58.41 sono andati in onda, rispettivamente, due *break* pubblicitari.

Il giorno 28 agosto 2019 nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 16.22.55 alle ore 17.10.54 e dalle ore 22.19.23 alle ore 23.06.46 sono andati in onda, rispettivamente, due *break* pubblicitari.

Il giorno 29 agosto 2019 nel corso della trasmissione del notiziario televisivo dalle ore 15.50.00 alle ore 16.37.44 e dalle ore 21.47.55 alle ore 22.35.04 sono andati in onda, rispettivamente, due *break* pubblicitari.

B) Violazione dell'art. 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP

Dal giorno 26 al giorno 31 agosto 2019 sono stati trasmessi *spot* pubblicitari privi della scritta “pubblicità” e, quindi, non riconoscibili e non distinti rispetto al resto della programmazione televisiva.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare scritti difensivi datati 5 novembre 2019, ha eccepito che l'interruzione dei notiziari da parte di due *break* pubblicitari è dipeso da “*un mal funzionamento del Computer di automazione di messa in onda che è andato in tilt e ha interrotto i TG in maniera involontaria da parte nostra*”.

Riguardo alla contestazione in merito alla mancata presenza sullo schermo della scritta “pubblicità” nel corso della trasmissione, il giorno 26 agosto 2019 alle ore 00.11.53 e alle ore 00.52.02, degli *spot* pubblicitari, la società Televideo Agrigento S.r.l. ha sostenuto che “*trattasi di un programma prodotto da altri e trasmesso da noi in maniera gratuita, non ci siamo accorti della mancanza della scritta pubblicità*”, mentre riguardo agli *spot* pubblicitari trasmessi il giorno 26 agosto 2019 “*ora 16.33.19 e 22.57.57 la scritta pubblicità per l'intera durata è inserita in alto a sinistra ben visibile in onda nella registrazione [...]*”.

Infine, il giorno 31 agosto 2019 “*ore 02:29:45*” non è stato trasmesso uno *spot* pubblicitario, bensì “*una notizia giornalistica di un evento da svolgersi [...]*”.

Nel corso della trasmissione dei restanti *spot* pubblicitari oggetto di contestazione per l'accertamento della violazione dell'art. 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP è presente la dovuta scritta.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 2 dicembre 2019, ha proposto a questa Autorità “*l'irrogazione della sanzione prevista per le violazioni accertate nella misura del doppio del minimo edittale*”, specificando quanto segue.

“*Effettivamente, nella giornata del 26 agosto 2019, alle ore 16.33.19 e alle ore 22.57.27 la scritta pubblicità è presente per tutta la durata*”.

Riguardo a quanto trasmesso il giorno 31 agosto 2019, “ora 02:29:45”, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha precisato che “*potrebbe essere considerato uno spazio di informazione e non di pubblicità*”.

Infine, per quanto riguarda la contestazione della trasmissione del resto degli *spot* pubblicitari per l'accertamento della violazione dell'art. 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, l'Organismo regionale ha evidenziato che gli *spot* stessi “*vengono trasmessi con la dicitura prescritta per tutta la durata ma senza alcun segnale sonoro e/o visivo all'inizio ed alla fine e che gli stessi sono inseriti tra un messaggio promozionale ed una serie di spot di informazione sociale [...] e non tra programmi identificati da una sigla*”.

La suddetta proposta risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Non può dubitarsi del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 da parte della società Televideo Agrigento S.r.l., dal momento che la trasmissione dei notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti è stata interrotta da due *break* pubblicitari.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a un presunto “*mal funzionamento del Computer di automazione di messa in onda che è andato in tilt e ha interrotto i TG in maniera involontaria da parte nostra*”, si fa presente che lo stesso non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione dei *break* pubblicitari nel corso della messa in onda dei notiziari televisivi di durata inferiore a sessanta minuti, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

La violazione della disposizione normativa citata, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo alla società Televideo Agrigento S.r.l. atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare nella parte la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Nella vicenda in esame, infatti, sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

In riferimento alla contestazione in merito al mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della suddetta società, dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla visione degli *spot* pubblicitari oggetto di contestazione, ad eccezione di quelli andati in onda il giorno 26 agosto 2019 alle ore 00.11.53 e alle ore 00.52.02, risulta che nel corso della

trasmissione degli stessi è presente sullo schermo la scritta “*pubblicità*”, quale mezzo ottico di evidente percezione delle comunicazioni commerciali audiovisive in esame e, quindi, di per sé elemento sufficiente a rendere riconoscibile e, al contempo, distinte le stesse dal resto del contenuto editoriale.

Inoltre, nel corso della programmazione televisiva, il giorno 31 agosto 2019 “*ore 02:29:45*”, effettivamente non è stato trasmesso uno *spot* pubblicitario, in quanto “*la messa in onda delle locandine riferite ad eventi canori e/o di spettacolo*” assume carattere tipicamente informativo e non promozionale.

Come sopra evidenziato, nel corso della messa in onda degli *spot* pubblicitari trasmessi, il giorno 26 agosto 2019 alle ore 00.11.53 e alle ore 00.52.02, invece, non è presente la scritta “*pubblicità*”.

Riguardo all’eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine alla circostanza che “*trattasi di un programma prodotto da altri e trasmesso da noi in maniera gratuita, non ci siamo accorti della mancanza della scritta pubblicità*”, si rileva che destinatario delle disposizioni normative contenute negli articoli sopra citati è il fornitore del servizio di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi.

È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l’obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l’altro, “*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*” (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537).

Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame da parte della società Televideo Agrigento S.r.l., in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

In conclusione sul fornitore del servizio media audiovisivo Amica TV grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compreso su quello delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità dello stesso alla normativa vigente.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla*

fine della pubblicità o della televendita” (comma 1) e ancora (comma 2) “le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;*

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all’art. 37, comma 4 e 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b)*, 2, *lett. a)* e 5, dell’art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che non si sono verificati numerosi episodi di violazione della normativa di settore nel corso di quattro giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, che, quindi, non hanno comportato effetti particolarmente pregiudizievoli a danno dei telespettatori. In particolare, la messa in onda di interruzioni pubblicitarie in numero eccedente rispetto a quanto prescritto dall’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 nel corso della trasmissione di notiziari televisivi e di comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili come tali e distinguibili dal resto della programmazione televisiva, pur avendo comportato indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame, tuttavia non ha minato, in modo particolarmente grave, l’aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società Televideo Agrigento S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2018 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. quattro (n. 4) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Televideo Agrigento S.r.l.- codice fiscale 00591090840 - con sede legale in Agrigento (AG) via Portofino, 10 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Amica TV" di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e nell'art. 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/20/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 7/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 27 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*
Nicola Sansalone